



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 14 del 31/01/2012**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2011, n. 2999

Cont. 4500/99/CO/RO. Non costituzione nel giudizio di appello promosso da Dott. Lantone Giuseppe Giancarlo/Regione Puglia 1.

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie espletate dall'Avvocato responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con sentenza n. 1416/2010 depositata in data 21/04/2010 il TAR Puglia - Sede di Bari ha respinto il ricorso della ricorrente diretto ad ottenere l'annullamento di un provvedimento assunto dalla A.U.S.L. TA/1, nonché di una circolare regionale dell'Assessorato alla Sanità;
- il ricorrente dott. Lantone, con ricorso in appello notificato in data 19.11.2010, ha impugnato tale sentenza dinanzi al Consiglio di Stato chiedendone la totale riforma;
- con nota prot. N. 11/L/23299 del 14.12.2010 l'avvocato incaricato ha trasmesso il ricorso in appello al Servizio P.A.O.S. dell'Assessorato alle Politiche della Salute per le determinazioni del caso;
- il Dirigente del suddetto Servizio P.A.O.S., con nota prot. A00/151 n. 14989 del 30.12.2010, ha invitato la ASL TA a rapportarsi con l'Avvocatura Regionale, essendo stati impugnati unicamente atti adottati dall'Azienda Sanitaria Locale pure convenuta in giudizio; pertanto, non si è ravvisata l'opportunità della costituzione in giudizio della Regione Puglia.

Vista la relazione resa dall'Avvocato incaricato del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, si propone che la Giunta Regionale deliberi di non costituirsi nel giudizio di appello proposto avverso la sentenza n. 1416/2010 depositata dal TAR Puglia - Sede di Bari in data 21/04/2010.

**COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.**

La presente delibera non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K e della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1.

**LA GIUNTA**

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di non costituirsi nel giudizio di appello instaurato dinanzi al Consiglio di Stato dal Dott. Giuseppe G. Lantone con ricorso notificato in data 19.11.2010;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola

---